

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	51
5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	52
5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0	49
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54
5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le <i>start-up</i> innovative	49
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	55
5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese	49
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	57
5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la

web-tv della Camera dei deputati. Ne dispongo, pertanto, l'attivazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FDI) nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di chiarire se in presenza di un contratto preliminare avente data certa antecedente al 1° gennaio 2024, la cessione o costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo possa dirsi perfezionata e dunque esclusa dall'ambito applicativo del nuovo regime fiscale previsto dall'articolo 1, comma 92, lettera *b*) della Legge di bilancio 2024.

5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) nel prendere atto della risposta, ringrazia il sottosegretario.

5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emiliano FENU (M5S) si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, precisando che il ritardo nell'adozione del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, all'esito del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – necessario ai fini dell'attuazione del « Piano Transizione 5.0 » – comporta notevoli disagi alle imprese, le quali hanno

sospeso gli investimenti in attesa del richiamato provvedimento. Ciò, in particolare, in considerazione della complessità delle misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, tra le quali la costruzione di innovativi impianti di automazione, la cui realizzazione è ulteriormente ostacolata dall'approssimarsi del periodo feriale e dal conseguente rallentamento del sistema dei trasporti.

5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le *start-up* innovative.

Giulio CENTEMERO (LEGA) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, precisa che la stessa ha carattere meramente ricognitivo, essendo finalizzata ad una migliore comprensione degli orientamenti da imprimere alle *policies* riguardanti le *startup* innovative.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vito DE PALMA (FI-PPE) nel ringraziare il Governo, prende atto della risposta e si riserva di approfondirla ulteriormente.

5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi

dell'articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) rileva la non esaustività della risposta del Governo, che non dà conto delle ragioni per cui il percorso del recentissimo decreto ministeriale attuativo della misura del co-

siddetto « redditemetro » sia stato sospeso dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha annunciato la necessità di maggiori approfondimenti che ben avrebbero potuto essere svolti in precedenza. Evidenza, quindi, che il quesito principale dell'interrogazione, concernente le criticità legate al sistema della riscossione, non ha avuto a suo avviso risposta da parte del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

5-02424 Congedo: Ambito applicativo delle misure fiscali in materia di cessione del diritto di superficie su terreni agricoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) che, modificando l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la tassazione, quali redditi diversi, degli importi percepiti da una persona fisica non imprenditore per effetto della cessione o costituzione anche dei diritti reali di godimento diversi dall'usufrutto.

Secondo gli interroganti, la disposizione dovrebbe essere applicata soltanto alle compravendite e alle costituzioni di diritti di superficie e annesse servitù avvenute successivamente alla data di entrata in vigore della norma, considerato che tutti coloro che in questi anni hanno stipulato contratti preliminari per la costituzione di un diritto di superficie, rispetto al quale l'atto definitivo sia avvenuto o avverrà dopo il 1° gennaio 2024, sconteranno l'imposta sull'intero importo percepito.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: « se il Ministro in indirizzo condivide le criticità riportate in premessa e in caso affermativo quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di chiarire che il regime fiscale nei riguardi delle compravendite riportate altresì in premessa e in vigore fino al 31 dicembre 2023 sia applicabile anche alle compravendite

risultanti da atti preliminari aventi data certa (anteriore al 1° gennaio 2024) ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (legge di bilancio per il 2024), ha incluso tra i redditi diversi i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, novellando l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Vale al riguardo evidenziare che un'analoga iniziativa, volta a escludere dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, come modificato dal cennato articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge di bilancio 2024, gli atti di costituzione di diritti reali di godimento i cui contratti preliminari siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2024, è stata oggetto di proposte emendative, recentemente presentate ma non approvate, da ultimo anche in occasione della discussione in Senato dell'atto n. 1092, relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Quanto, infine, al merito del quesito si ribadisce che, a legislazione vigente, l'ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionatesi successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.

ALLEGATO 2

5-02423 Merola: Sul trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni in tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo cui « in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene ».

L'Onorevole osserva che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E del 2022, ha sottolineato che, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede che può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Nella medesima circolare si precisa, altresì, che, se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; inoltre, la condizione della « detenzione materiale e diretta del bene » deve sussistere per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

A parere dell'Interrogante questa interpretazione restrittiva prospettata dall'Amministrazione finanziaria appare illogica considerato che il proprietario, in vita, può disporre del bene locandolo successivamente alla ristrutturazione e continuare al contempo a beneficiare delle detrazioni edilizie.

Tra l'altro, secondo l'Onorevole interrogante, con tale opzione ermeneutica il Governo si porrebbe in contrasto con la spinta ecologista promossa dalla direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, che impone nuovi obblighi per gli Stati membri di riduzione del consumo energetico del parco

immobiliare del 16 per cento entro il 2030, e del 20-22 per cento entro il 2035.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze « se intenda, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, ripensare al diritto di fruizione del beneficio fiscale da parte degli eredi previsto dall'articolo 16-*bis* del TUIR riconoscendo la possibilità di conservare la detenzione materiale e diretta del bene anche in caso di locazione dell'immobile da parte degli eredi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con la citata circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2022, n. 28/E, richiamata dall'onorevole interrogante, è stata chiarita la portata del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-*bis* del TUIR, ai sensi del quale la fruizione delle rate residue della detrazione, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso dell'avente diritto, « si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene ».

Dunque, partendo dal presupposto per cui detta detenzione materiale e diretta postula che l'erede abbia la effettiva disponibilità dell'immobile sul quale siano stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (che hanno dato origine al beneficio fiscale).

È stato chiarito, tra l'altro, che « se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali » (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

Nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate viene precisato, più in detta-

glio e per quanto di più stretto interesse, che:

se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;

se l'immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;

se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà

fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Tanto premesso, dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si evince che la proposta prospettata dall'onorevole interrogante, volta a riconoscere in via interpretativa agli eredi il diritto alla fruizione del beneficio fiscale, anche quando l'immobile, oggetto degli interventi di ristrutturazione, sia stato concesso in locazione, non è conforme a quanto previsto a legislazione vigente, e ciò in quanto, come più volte detto, il richiamato comma 8, secondo periodo, dell'articolo 16-*bis* del TUIR collega il diritto alla fruizione delle rate residue della detrazione da parte dell'erede — che non ha sostenuto le spese agevolate (sostenute dal *de cuius*) — alla detenzione materiale e diretta del bene.

Da ultimo, si fa presente che la detrazione in commento è « ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi », ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 7 del TUIR.

Ciò posto, una diversa modalità di « trasferimento » del beneficio in caso di decesso dell'avente diritto, nonché di ripartizione in quote della detrazione spettante può essere stabilita solo con specifiche modifiche normative, assistita dalla necessaria copertura finanziaria.

ALLEGATO 3

5-02425 Fenu: Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al nuovo « Piano Transizione 5.0 » introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e volto a sostenere gli investimenti nella transizione *green* delle imprese attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta.

La disposizione sopra richiamata demanda a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'individuazione delle modalità attuative delle

disposizioni riguardanti la fruizione del beneficio in argomento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quale sia lo stato di adozione del provvedimento e quali siano le tempistiche di esame ai fini del rilascio del concerto.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica che l'istruttoria è in via di ultimazione di guisa che, a breve, definito lo schema di decreto, verrà attivata la procedura di acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 4

5-02426 Centemero: Dati riguardanti gli incentivi fiscali per le *start-up* innovative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di acquisire informazioni circa il numero di contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative, e, in particolare, « quale sia stata la segmentazione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative, e quali soggetti ne abbiano usufruito ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022, ultimi disponibili, risultano 8.719 contribuenti beneficiari delle detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative. L'ammontare delle detrazioni risulta essere pari a 64 milioni di euro. Il residuo delle detrazioni per tali investimenti, riportato

dai periodi precedenti, risulta pari a 15,1 milioni di euro (dichiarati da 2.712 contribuenti).

Al fine di fornire un maggiore dettaglio sul tipo di investimenti, sono stati elaborati i dati presenti in dichiarazione che riportano se l'investimento è stato effettuato direttamente o indirettamente tramite soggetti intermediari (Tabella seguente).

Preme sottolineare che il dato suddiviso per tipo di investimento consiste nell'ammontare « lordo » della detrazione, ovvero si riferisce all'ammontare della detrazione spettante non tenendo conto della capienza fiscale dei beneficiari.

L'ammontare totale (circa 91 milioni di euro) è quindi superiore rispetto ai dati aggregati sopra riportati (64 milioni), in quanto questi ultimi si riferiscono alle detrazioni effettivamente utilizzate.

Detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative**MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE/2023 (anno d'imposta 2022) – Quadro RP**

Tipologia investimento	Detrazioni <i>start-up</i> e PMI innovative	
	Numero beneficiari	Ammontare (in euro)
1 – investimento diretto	7.519	66.699.299
2 – investimento indiretto tramite organismo di investimento collettivo	1.172	13.615.569
3 – investimento indiretto tramite società di capitali che investe prevalentemente in <i>start-up</i>	1.209	9.523.095
4 – soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice con attribuzione della quota detraibile	98	1.088.622
5 – soci di società in regime di trasparenza fiscale con attribuzione della quota detraibile	11	36.105
totale	10.009	90.962.690

Di seguito vengono esposti i dati anche per l'anno d'imposta 2021.

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2021, risultano 13.025 contribuenti beneficiari delle detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative. L'ammontare detratto risulta essere pari a 82,3

milioni di euro. Il residuo delle detrazioni per tali investimenti, riportato dai periodi precedenti, risulta pari a 12,8 milioni di Euro (dichiarati da 2.206 contribuenti).

La distinzione per tipo di investimento, per l'anno d'imposta 2021, è qui di seguito riportata.

Detrazioni per investimenti in *start-up* o PMI innovative

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE/2022 (anno d'imposta 2021) – Quadro RP

Tipologia investimento	Detrazioni <i>start-up</i> e PMI innovative	
	Numero beneficiari	Ammontare (in euro)
1 – investimento diretto	10.239	85.445.962
2 – investimento indiretto tramite organismo di investimento collettivo	2.967	14.616.363
3 – investimento indiretto tramite società di capitali che investe prevalentemente in <i>start-up</i>	1.380	9.446.672
4 – soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice con attribuzione della quota detraibile	130	1.115.015
5 – soci di società in regime di trasparenza fiscale con attribuzione della quota detraibile	19	114.659
totale	14.735	110.738.671

ALLEGATO 5

5-02427 De Palma: Chiarimenti circa il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio di diritto n. 17 del 2018, ai sensi del quale, l'Agenzia delle entrate ha precisato che quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI), gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti e non devono essere a carico esclusivo della mandataria.

In molti casi, tuttavia, le stazioni appaltanti hanno chiesto alle imprese consorziate che la fatturazione delle prestazioni fosse svolta dalla sola capogruppo (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione).

Dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata una prassi che, per quanto non rispettosa del citato principio di diritto, ha comportato la « fatturazione accentrata » da parte della mandataria dell'intera prestazione.

Gli Interroganti sottolineano che, in molti casi, si è trattato di operazioni caratterizzate da regimi non omogenei (applicandosi il regime ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e lo *split payment* nel rapporto tra ente pubblico e RTI); le imprese mandanti e mandatarie che non si sono attenute al principio di diritto sopra richiamato rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale anche per illegittima detrazione dell'IVA.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « se, qualora non siano ravvisabili comportamenti frodatori, non ri-

tenga esaustiva l'applicazione di una sanzione fissa (quale quella prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle mandatarie, sulle fatture ricevute dalle mandanti, facendo salva la detrazione operata in relazione all'IVA indebitamente addebitata in rivalsa dalle mandanti, laddove la violazione sia limitata all'emissione della fattura dalle mandanti alla mandataria capogruppo con regime IVA ordinario ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 6, secondo periodo, stabilisce che: « ... In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro ».

Detta disposizione individua la sanzione in misura fissa applicabile nell'ipotesi in cui – sebbene l'operazione rilevante ai fini IVA si sia instaurata tra l'emittente (cedente/prestatore) della fattura e il destinatario (cessionario/committente) della stessa – sia stato commesso un errore nel contenuto della fattura, ossia l'applicazione all'operazione effettuata di un'aliquota superiore a quella dovuta, purché, nonostante l'errore, l'imposta sia stata assolta.

Ai fini del diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 8589 del 16 marzo 2022 e n. 32900 dell'8 novembre 2022) – conformemente

alle indicazioni della Corte di giustizia europea – la richiamata disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, va intesa nel senso di modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell'IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all'operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura.

In tale ottica, l'inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti (...)» va considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nei limiti di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l'imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, ma nei soli limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

In altre parole, in base a tale orientamento giurisprudenziale, il diritto alla detrazione dell'IVA, in capo al cedente/prestatore, è ammesso nei limiti dell'IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione realizzata, e non anche di quella che semplicemente risulta indicata in fattura.

Tanto premesso, nel caso descritto, tenuto conto che, come chiarito dai docu-

menti di prassi noti agli interroganti – il rapporto rilevante ai fini IVA è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, si realizza non un'errata applicazione dell'aliquota, quanto piuttosto l'emissione di una fattura destinata ad un soggetto diverso; tale violazione non sembra possa essere «punita» con la sanzione innanzi citata, destinata ad altra fattispecie, né, alla luce dei principi richiamati, appare possibile, in applicazione di essa (articolo 6, comma 6, cit.), salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente addebitata.

In ogni caso, deve essere garantita la neutralità dell'imposizione fiscale e dunque l'Iva indebitamente versata rientra nell'ambito del diritto alla ripetizione dell'indebitato, come affermato dalla Corte di giustizia (vedi sentenza depositata il 7 settembre 2023, resa nella causa C-453/2022).

Resta inteso che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno, caso per caso, la sussistenza di eventuali incertezze interpretative sulla corretta applicazione del richiamato principio di diritto n. 17 del 2018 (ai fini della non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997), ripristinando comunque, in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione, gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, in modo da garantire complessivamente la neutralità dell'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

ALLEGATO 6

5-02428 Borrelli: Accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati archiviati ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge di Bilancio per il 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante segnala come il Governo, con l’obiettivo di contrastare la grande evasione, sia intenzionato ad adottare, non senza distinguo all’interno della sua stessa maggioranza, un meccanismo di accertamento sintetico che dovrebbe limitare l’attuale arbitrio riconosciuto dalla normativa all’Amministrazione finanziaria.

Soggiunge, inoltre, che tra gli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale attualmente a disposizione dell’Amministrazione finanziaria vi è il decreto ministeriale del 28 giugno 2022 che ha dato attuazione all’articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019 relativo al trattamento dei dati archiviati dall’Anagrafe tributaria.

Pertanto, l’Onorevole interrogante chiede al Ministro dell’economia e delle finanze « quali siano, a due anni di distanza dal varo del decreto ministeriale del 28 giugno 2022, gli esiti degli accertamenti e delle elaborazioni condotti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle previsioni in esso contenute ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Vale evidenziare, in via preliminare, che, per meglio contestualizzare i dati richiesti, le elaborazioni relative all’attività di analisi del rischio per le persone fisiche, fondata sull’Archivio dei rapporti finanziari, sono state avviate in epoca successiva all’emanazione del decreto ministeriale 28 giugno 2022 giacché le stesse erano subordinate al parere positivo del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – in ottemperanza al principio di responsabilizzazione di cui all’articolo 35

del regolamento (UE) 2016/679 – l’Agenzia delle entrate ha predisposto una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment* – DPIA), che è stata sottoposta al parere preventivo del Garante.

Tale parere preventivo è stato reso con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022, che ha previsto una serie di cautele e ha subordinato l’avvio delle attività all’adempimento di alcuni obblighi supplementari; tra l’altro, è stata richiesta la consultazione preventiva degli *stakeholder* (enti esponenti dei contribuenti interessati). L’Agenzia ha, pertanto, effettuato tale consultazione raccogliendo e valutando le numerose osservazioni pervenute.

Inoltre, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate uno stralcio del summenzionato documento di DPIA, un documento descrittivo della logica di funzionamento degli algoritmi utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi del rischio e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Gli adempimenti preliminari in argomento, attuati d’intesa con l’ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sono stati completati nel mese di giugno 2023 e le attività di analisi del rischio sono iniziate nel successivo mese di luglio.

Tali attività di analisi si sono concentrate sulle posizioni con un più elevato profilo di rischio fiscale privilegiando quei soggetti che, a fronte di movimentazioni attive di importo considerevole sui propri rapporti finanziari, hanno omesso di dichiarare i propri redditi.

Ai fini di tali elaborazioni, si è tenuto conto – grazie alla valorizzazione delle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria – degli elementi sintomatici della

presenza di flussi finanziari non soggetti ad imposizione, come ad esempio donazioni di denaro, successioni ereditarie, somme assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, etc.

Le prime segnalazioni alle strutture operative dell’Agenzia delle entrate sono state effettuate nel mese di settembre 2023 e sono tuttora in fase di approfondimento e integrazione con gli ulteriori dati a dispo-

sizione degli Uffici che stanno comunque procedendo alla notifica di avvisi di accertamento per le fattispecie di significativa gravità.

Si segnala, infine, che, a seguito del contraddittorio instaurato dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti interessati hanno, in numerosi casi, regolarizzato la propria situazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.